

## BILANCIO

---

### ***Il nuovo criterio del costo ammortizzato applicato ai debiti***

di **Andrea Rossi**

Com'è noto il **D.Lgs. 139/2015** ha introdotto importanti novità per quanto attiene le modalità di valutazione dei crediti, debiti e titoli iscritti nel bilancio d'esercizio.

Con particolare riguardo alla **valutazione dei debiti**, il citato decreto ha completamente modificato il punto n. 8 del primo comma dell'articolo 2426 cod. civ., la cui nuova formulazione stabilisce che *"i debiti sono rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale**".*

La relazione al decreto precisa che la tecnica del costo ammortizzato, di derivazione comunitaria, *"individua una configurazione di valore riconducibile all'alveo del costo storico e permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione, e non sulla base di quello nominale"*.

Si ricorda che le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo sono in vigore dal **1° gennaio 2016**; pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, la metodologia del costo ammortizzato sarà applicata per la valutazione dei debiti (oltre che dei crediti e dei titoli) già a decorrere dalla predisposizione del **bilancio relativo all'esercizio 2016**.

A fronte delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato lo scorso 7 marzo la **bozza, per la consultazione, dell'OIC 19** da cui è possibile trarre alcune considerazioni di seguito riportate.

Il metodo del costo ammortizzato prevede che il valore di iscrizione iniziale di un debito sia rappresentato dal suo **valore nominale, al netto degli eventuali costi di transazione** e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito stesso; i **costi di transazione** sono rappresentati dai costi accessori funzionali alla contrazione di un debito (*in primis* di un finanziamento) quali le spese di istruttoria, gli oneri relativi alla redazione di una perizia, eventuali commissioni passive iniziali nonché gli aggi e disaggi sui prestiti obbligazionari ed ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore nominale a scadenza di un debito. Tali costi di transazione, che sino alla chiusura dei bilanci relativi all'esercizio 2015 erano capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali ed i relativi effetti in conto economico venivano rilevati tramite la contabilizzazione dell'ammortamento, con l'introduzione del D.Lgs. 139/2015 sono contabilizzati sulla base dell'applicazione del criterio applicando **l'interesse effettivo quale tasso interno di rendimento** che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa futuri derivanti dal debito e il valore di rilevazione iniziale del debito

stesso.

Volendo esemplificare, si ipotizzi di dover contabilizzare l'erogazione di un finanziamento di Euro 1.000 a fronte del quale si sono sostenute **spese di istruttoria** pari ad Euro 15 e si è negoziato un tasso di interesse negoziale pari all'Euribor ad un anno maggiorato di uno *spread* del 2%; la metodologia del costo ammortizzato comporta la rilevazione del relativo finanziamento nella voce *Debiti verso Banche* (D4) per un importo pari al netto erogato, ovvero Euro 985. Nel conto economico verranno invece rilevati gli interessi passivi di competenza calcolati innanzitutto sull'importo dell'intero finanziamento (Euro 1.000) e applicando non il tasso di interesse negoziale (Euribor ad un anno pari allo 0,5% maggiorato di uno *spread* del 2%) ma bensì il **tasso di interesse effettivo** che ricomprende anche i costi originariamente sostenuti per contrarre il finanziamento; nel nostro caso il tasso di interesse effettivo sarà pari al **3,0306%** ( $985 = 25 / (1,030306)^1 + 25 / (1,030306)^2 + 1.025 / (1,030306)^3$ ), ossia un tasso maggiore rispetto al 2,5% negoziale.

La contabilizzazione del finanziamento **ante** introduzione del D.Lgs. 139/2015 avrebbe invece comportato la rilevazione nella voce *Debiti verso Banche* (D4) del valore lordo erogato (Euro 1.000) e contestualmente rilevato tra gli oneri pluriennali le spese di istruttoria (Euro 15); nel conto economico si sarebbero invece rilevati gli interessi passivi al **tasso di interesse negoziale** (2,5%), contabilizzando l'ammortamento di competenza delle spese di istruttoria.

Va inoltre ricordato che la nuova formulazione dell'articolo 2426 n. 8 prevede l'**attualizzazione** del debito individuato secondo il criterio del costo ammortizzato, applicando il tasso di interesse di mercato qualora vi sia una **significativa differenza** rispetto al tasso di interesse effettivo.

Com'è evidente si tratta di una metodologia di rilevazione decisamente elaborata rispetto alla precedente configurazione al valore nominale.

Per semplificare il passaggio a questa nuova metodologia di valutazione, la bozza in consultazione dell'OIC 19 prevede una **disciplina transitoria**, evidenziando che il **criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015**.

Va evidenziato inoltre che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4 cod. civ., **il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato** ai debiti se gli effetti sono **irrilevanti**; questo, secondo il principio contabile, avviene quando:

- i debiti sono a breve termine (ovvero inferiori ai 12 mesi);
- i costi di transazione sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale;
- il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di mercato.

Peraltro, nel **bilancio in forma abbreviata** (ex articolo 2435-bis cod. civ.) e nel nuovo **bilancio delle micro-imprese** (ex articolo 2435-ter cod. civ.), la valutazione dei debiti verrà effettuata al

valore nominale (anziché al costo ammortizzato attualizzato) anche a decorrere dai bilanci 2016.

#### Valutazione dei debiti

	<b>Ante D.Lgs. 139/2015</b>	<b>Post D.Lgs. 139/2015</b>
<b>Società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>	Valore nominale	Costo ammortizzato attualizzato
<b>Società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>	Valore nominale	Valore nominale
<b>Micro – imprese</b>	Valore nominale	Valore nominale

*Per scoprire i nuovi OIC vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

Master di specializzazione

**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E**

**LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**

